

CAPITANERIA DI PORTO LA SPEZIA

ORDINANZA N° 51/2005

Il Capo del Compartimento Marittimo della Spezia:

- **VISTI** gli articoli 17-30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 60 del relativo Regolamento di Esecuzione (Navigazione Marittima);
- **VISTI** gli articoli 116 del Codice della Navigazione e gli articoli 215-216-217-218 del relativo Regolamento di Esecuzione (Navigazione Marittima);
- **VISTA** la circolare del Dipartimento della Navigazione Marittima ed Interna prot. DEM3/1431 in data 24 maggio 2001;
- **VISTO** la Legge n. 84/94 "Riordino della legislazione in materia portuale" e la conseguita intesa con l' Autorità Portuale, giusta nota 1572 in data 09.3.2005;
- **CONSIDERATO** che attualmente nel porto della Spezia il servizio di trasporto di persone e/o cose da e per le navi è svolto, in prevalenza da una Società cooperativa denominata "Gruppo battellieri del Golfo" costituita da soci tutti iscritti presso i registri tenuti dall' Autorità marittima, in qualità di barcaioi e che la Società cooperativa, nonostante la denominazione, non costituisce gruppo ai sensi dell'articolo 215 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- **CONSIDERATO** che a tutt'oggi risulta che nel porto della Spezia la Società "Trasporto Passeggeri" r.l., effettua un servizio di trasporto di persone e/o cose da e per le navi di proprietà / noleggiate dalla società GNL Italia ;
- **VISTO** il Regolamento e tariffa per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri nell'interno del golfo della Spezia approvato dalla Direzione Marittima di Genova con Decreto 29 marzo 1927 n° 5;
- **VISTO** Regolamento per il servizio dei battellieri nel golfo di La Spezia approvato in data 30.6.1951;
- **VISTO** il foglio sn in data 05.1.2005 della società cooperativa "Gruppo Battellieri del Golfo" con il quale sono state fornite le informazioni inerenti il servizio di trasporto di persone e/o cose svolto nel porto della Spezia;
- **VISTO** il foglio sn in data 17.1.2005 della società "Trasporto Passeggeri" r.l. con sede in La Spezia con il quale sono stati elencati i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto di persone e/o cose nel porto della Spezia;
- **RILEVATO** che l'attuale assetto provvedimentale risale a periodi antecedenti l'entrata in vigore del Codice della Navigazione di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e del relativo Regolamento di cui al DPR 15 febbraio 1952, n. 328;
- **RITENUTO** pertanto opportuno sottoporre e revisione la disciplina che regola il trasporto di persone e/o cose da e per le navi che sostano nel porto, e nella rada della Spezia anche ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

ORDINA

ARTICOLO 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per il servizio di trasporto di persone e/o cose dalle navi che sostano nel porto, e nella rada della Spezia" che entra in vigore dalle ore 08.00 del giorno 16 marzo 2005.

Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogati i seguenti provvedimenti:

- a) Regolamento e tariffa per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri nell'interno del golfo della Spezia approvato dalla Direzione Marittima di Genova con Decreto 29 marzo 1927 n° 5;
- b) Regolamento per il servizio dei battellieri nel golfo di La Spezia approvato in data 30.6.1951;

ARTICOLO 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme stabilite dal Regolamento succitato i cui trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave e diverso reato, ai sensi dell'art. 1174 del vigente Codice della Navigazione.-

LA SPEZIA 15 MAR. 2005



IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Ilarione DELL'ANNA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE E/O COSE DALLE NAVI CHE SOSTANO NEL PORTO E NELLA RADA DELLA SPEZIA.

ART.1 - Chiunque intenda esercitare il servizio di trasporto di persone e/o cose da e per le navi in sosta nel porto e nella rada della Spezia sia interna che esterna, deve chiedere ed ottenere apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima.

ART. 2 – Chiunque intenda esercitare il suddetto servizio deve disporre di una organizzazione di uomini e mezzi idonea a garantire lo svolgimento del servizio con continuità e sicurezza. L' Autorità Marittima può determinare il numero massimo dei soggetti da autorizzare. Dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla quale dovrà essere allegata adeguata documentazione riguardante:

- 1)** elenco nominativo del personale destinato al servizio, corredato da copia fotostatica attestante l'avvenuta iscrizione nel registro dei Barcaioi (Libretto di ricognizione) e copia fotostatica dei titoli professionali marittimi sia per il servizio di coperta che per quello di macchina;
- 2)** elenco delle unità navali adibite al servizio con l'indicazione degli estremi del numero di iscrizione, corredato dalla copia fotostatica dei documenti e certificati di sicurezza;

ART. 3 – Le unità adibite al servizio di trasporto di persone e/o cose da e per le navi in sosta nel porto e nella rada della Spezia devono soddisfare tutte le vigenti norme di legge e di regolamento in materia di sicurezza della navigazione. Le stesse dovranno essere altresì abilitate, previa presentazione di apposita certificazione rilasciata dall'ente tecnico, sia al trasporto passeggeri che al servizio di battellaggio. Dette unità devono essere coperte da polizza assicurativa sia per la responsabilità civile dei passeggeri trasportati che per danni provocati alle merci e/o a terzi.

ART. 4 – I mezzi nautici devono essere sempre disponibili all'effettuazione del servizio e gli stessi possono essere impegnati anche in altre attività solo se non sussistano le condizioni che richiedano lo svolgimento del servizio stesso. I mezzi nautici non potranno passare ai lavori o in disarmo senza la preventiva comunicazione all'Autorità Marittima che potrà consentire la temporanea sostituzione con un altro mezzo nautico, purchè riconosciuto idoneo al servizio.

ART 5 – I soggetti autorizzati sono tenuti a garantire servizio gratuito quando l'Autorità Marittima abbia necessità di impiegare i mezzi nautici per urgenti necessità per il servizio marittimo e portuale o di ordine pubblico o per operazioni di soccorso.

ART. 6 - Il servizio di trasporto di persone e/o cose da e per le navi in sosta nel porto e nella rada della Spezia è riservato ai soggetti autorizzati con l'applicazione delle tariffe massime stabilite ed approvate con Ordinanza n° 34 in data 16 aprile 2002 dalla Capitaneria di Porto della Spezia. Dette tariffe devono essere esposte a bordo delle imbarcazioni in posizione ben visibile.

ART. 7 – Le navi alla fonda che non intendono servirsi dei mezzi espressamente autorizzati a svolgere tale servizio, potranno utilizzare idonei mezzi di bordo per il trasporto di persone e/o di componenti dell'equipaggio da bordo a terra e viceversa.

ART. 8 - Oltre ai requisiti previsti per l'iscrizione di cui all'articolo 216 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione – parte marittima -, per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone e/o cose nel porto della Spezia e per la conduzione dei relativi mezzi nautici, i barcaioli dovranno essere in possesso dei titoli professionali marittimi, di coperta e di macchina, previsti dal Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione – parte marittima.

ART. 9 – Al fine di consentire ai soggetti già operanti nell'ambito del porto della Spezia, l'adeguamento alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, è concesso un periodo di tempo di mesi 6 (sei) a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.-